

Publicato il ___/2025

N. ___/2025 REG.PROV.COLL.
N. ___/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale _____ del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione

- del decreto del 06.11.2024, pubblicato in data 08.11.2024 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al "Concorso pubblico, per esami e titoli, a 1887 posti di allievo agente della Polizia di Stato, riservato

- ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo”;
- della graduatoria di merito dei vincitori del “Concorso pubblico, per esami e titoli, a 1887 posti di allievo agente della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo”, approvata con decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del 06.11.2024, pubblicato in data 08.11.2024 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente;
 - del giudizio di non idoneità della Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, di cui al provvedimento del giorno ____ ottobre 2024, codice ID ____, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “Concorso pubblico, per esami e titoli, a 1887 posti di allievo agente della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo” ed escluso dal concorso, con la seguente motivazione “Alterazione del senso cromatico (Non distingue le tavole di Ishihara, non discrimina le matassine colorate e test di Farnsworth alterato) ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c., D.M. 30/06/03 n. 198”;
 - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l’eventuale verbale di visita medica oculistica propedeutico e l’allegata cartella sanitaria;
 - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Modalità per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del Concorso pubblico, per esami e titoli, a 1887 posti di allievo agente della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o

quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo” pubblicate sul sito internet del concorso in data 09.08.2024;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in *malam partem*, dell’art. 13, comma 6, lettera e) del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità: ... e) senso cromatico e luminoso normale...”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in *malam partem*, del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 1, lett. c), nella parte in cui dispone che “I requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e dei commissari, sono i seguenti: (...) c. senso cromatico e luminoso normale (...)”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 13, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “8. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, ne comportano l'esclusione dal concorso. L'esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato.”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

e per il conseguente accertamento

del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno ____ 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, ha impugnato, tra gli altri atti, il giudizio di non idoneità della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento del giorno ____ottobre 2024, codice ID ____, con il quale è stato dichiarato non idoneo al "Concorso pubblico, per esami e titoli, a 1887 posti di allievo agente della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo" ed escluso dal concorso, con la seguente motivazione "*Alterazione del senso cromatico (Non distingue le tavole di Ishihara, non discrimina le matassine colorate e test di Farnsworth alterato) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c., D.M. 30/06/03 n. 198*";

rilevato che quanto accertato dall'amministrazione resistente in sede di accertamento dei requisiti psico - fisici è contraddetto dalla documentazione medica versata in atti;

ravvisata, pertanto, l'opportunità di disporre una verifica, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti la sussistenza o meno dell'"*Alterazione del senso cromatico (Non distingue le tavole di Ishihara, non discrimina le matassine colorate e test di Farnsworth alterato) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c., D.M. 30/06/03 n. 198*";

ritenuto di incaricare di ciò il Comando Nazionale Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che provvederà a mezzo di Commissione Medica - con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all'amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del

D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Titolo VII, parte II – che dovrà rispondere al quesito sopra indicato secondo i criteri di seguito esposti:

- a) la verifica dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento;
- b) a seguito della verifica dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso – oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la segreteria della sezione entro i successivi trenta giorni;
- c) alla verifica potranno partecipare, oltre ai difensori della parte ricorrente, un consulente medico di sua fiducia, che dovranno essere preavvertiti almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incombente istruttorio;
- d) le spese per la verifica saranno poste a carico della parte soccombente;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo del giudizio, la camera di consiglio del ____ 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa la prosecuzione del giudizio la camera di consiglio del ____ 2025.

Ordina alla segreteria della sezione e alla parte ricorrente di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza, anche all'organo verificatore.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto

2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonch di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2____ 2025 con l'intervento dei magistrati:

Agatino Giuseppe Lanzafame, Presidente FF

Caterina Lauro, Referendario, Estensore

Dario Aragno, Referendario

L'ESTENSORE

Caterina Lauro

IL PRESIDENTE

Agatino Giuseppe Lanzafame

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.